

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 76/88 della Commissione, del 13 gennaio 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 77/88 della Commissione, del 13 gennaio 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
Regolamento (CEE) n. 78/88 della Commissione, del 13 gennaio 1988, relativo alla fornitura di olio di colza raffinato al Programma alimentare mondiale (PAM) a titolo di aiuto alimentare	5
* Regolamento (CEE) n. 79/88 della Commissione, del 13 gennaio 1988, che stabilisce norme di qualità per lattughe, indivie ricce e scarole e per i pimenti o peperoni dolci	8
Regolamento (CEE) n. 80/88 della Commissione, del 13 gennaio 1988, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	17
Regolamento (CEE) n. 81/88 della Commissione, del 13 gennaio 1988, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5	19
Regolamento (CEE) n. 82/88 della Commissione, del 13 gennaio 1988, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 14 al 20 dicembre 1987	21
Regolamento (CEE) n. 83/88 della Commissione, del 13 gennaio 1988, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentacinquesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1092/87	23
Regolamento (CEE) n. 84/88 della Commissione, del 13 gennaio 1988, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	24
Regolamento (CEE) n. 85/88 della Commissione, del 13 gennaio 1988, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso	26

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Consiglio

88/22/CEE :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 15 giugno 1987, relativa alla conclusione del protocollo di accessione del Regno del Marocco all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 27**
- Protocollo di accessione del Regno del Marocco all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 28**
- ★ **Informazione relativa alla firma del protocollo d'accessione del Regno del Marocco all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 30**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 76/88 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 1988

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4047/87 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 12 gennaio 1988;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 4047/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 gennaio 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 99.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 gennaio 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	8,43	169,86
0712 90 19	8,43	169,86
1001 10 10	62,91	252,24 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	62,91	252,24 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	19,06	196,61
1001 90 99	19,06	196,61
1002 00 00	44,06	164,61 ⁽⁶⁾
1003 00 10	37,33	184,80
1003 00 90	37,33	184,80
1004 00 10	93,75	148,90
1004 00 90	93,75	148,90
1005 10 90	8,43	169,86 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	8,43	169,86 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	31,95	177,35 ⁽⁴⁾
1008 10 00	37,33	100,20
1008 20 00	37,33	111,07 ⁽⁴⁾
1008 30 00	37,33	61,88 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	37,33	61,88
1101 00 00	41,01	289,58
1102 10 00	75,79	245,10
1103 11 10	111,02	404,48
1103 11 90	42,85	311,30

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 77/88 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 1988

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4048/87 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 12 gennaio 1988;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 102.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 gennaio 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

A. Cereali e farine

Codice NC	(ECU/t)			
	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4
0709 90 60	0	0	0	0,28
0712 90 19	0	0	0	0,28
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0,28
1005 90 00	0	0	0	0,28
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

Codice NC	(ECU/t)				
	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4	4° term. 5
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 78/88 DELLA COMMISSIONE**del 13 gennaio 1988****relativo alla fornitura di olio di colza raffinato al Programma alimentare mondiale (PAM) a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare⁽²⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, con decisione del 15 aprile 1987 relativa alla concessione di un aiuto alimentare a favore del PAM, la Commissione ha assegnato a questo organismo 387 t di olio di colza raffinato da fornire reso porto d'imbarco ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n.

2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario⁽³⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

È indetta una gara per l'aggiudicazione di una fornitura di olio di colza raffinato a favore del PAM a norma del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni che figurano nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1 e relativa rettifica nella GU n. L 42 del 12. 2. 1987, pag. 54.

⁽²⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

1. Azione n. (1): 1100 — 1103/87
2. Programma : 1987.
3. Beneficiario : World Food Programme, Via delle Terme di Caracalla, I-00100 Roma. Telex 626675 WFP.
4. Rappresentante del beneficiario (2) : vedi *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 103 del 16 aprile 1987.
5. Luogo o paese di destinazione : Tanzania (A, B, C), Etiopia (D).
6. Prodotto da mobilitare : olio di colza raffinato.
7. Caratteristiche e qualità della merce (3) :
Vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto III A 1).
8. Quantitativo globale : 387 t nette.
9. Numero dei lotti : 1 (4 partite : A : 50 t ; B : 70 t ; C : 42 t ; D : 225 t).
10. Condizionamento e marcatura :
Vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto III B) :
— lattine metalliche di 5 l o 5 kg ;
— da fornire su palette standard ;
— le lattine devono essere disposte in scatole di cartone, 4 lattine per scatola ;
— le lattine devono recare la seguente dicitura :
A : « ACTION No 1100/87 / TANZANIA 0340400 / COLZA OIL / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / TANGA ».
B : « ACTION No 1101/87 / TANZANIA 0340400 / COLZA OIL / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / DAR ES SALAAM » (4).
C : « ACTION No 1102/87 / TANZANIA 0340400 / COLZA OIL / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / DAR ES SALAAM » (4).
D : « ACTION No 1103/87 / TANZANIA 0346000 / COLZA OIL / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / MASSAWA ».
11. Modo di mobilitazione : mercato comunitario.
12. Stadio di fornitura : reso porto d'imbarco.
13. Porto d'imbarco : —
14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario : —
15. Porto di sbarco : —
16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco : —
17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco : dal 1° al 31 marzo 1988.
18. Data limite per la fornitura : —
19. Procedura per determinare le spese di fornitura (5) : gara.
20. Scadenza per la presentazione delle offerte : il 2 febbraio 1988 entro e non oltre le ore 12 ; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 3 febbraio 1988.
21. In caso di seconda gara :
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte : il 16 febbraio 1988 entro e non oltre le ore 12 ; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 17 febbraio 1988 ;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco : dal 15 marzo al 15 aprile 1988 ;
 - c) data limite per la fornitura : —
22. Importo della garanzia di gara : 15 ECU/t.
23. Importo della garanzia di fornitura : 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ECU.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte (6)
Bureau de l'aide alimentaire
à l'attention de Monsieur N. Arend
bâtiment Berlaymont, bureau 6/73
200, rue de la Loi
B-1049 Bruxelles
telex AGREC 22037 B.
25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario : —

Note :

- (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (2) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 227 del 7 settembre 1985, pagina 4.
- (3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario che ne faccia richiesta un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.

L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti :

- certificato di origine,
 - certificato fitosanitario.
- (4) I cartoni devono recare impresso un disco rosso avente un diametro di almeno 30 cm.
- (5) Per la presentazione delle offerte non si applica il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera g), del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- (6) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente :
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,
 - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :
 - 236 20 05,
 - 235 01 32,
 - 236 10 97,
 - 235 01 30.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 79/88 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 1988

che stabilisce norme di qualità per lattughe, indivie ricce e scarole e per i pimenti o peperoni dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3910/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando che il regolamento n. 23 del Consiglio⁽³⁾ relativo alla graduale attivazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ha fissato nell'allegato II/5 le norme di qualità per le lattughe, le indivie ricce e le scarole; che tali norme sono state modificate dal regolamento n. 51/65/CEE⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2397/76 della Commissione⁽⁵⁾ ha stabilito le norme di qualità per i pimenti o peperoni dolci;

considerando che si è constatata un'evoluzione della produzione e del commercio di questi prodotti, in particolare per quanto riguarda le esigenze dei mercati di consumo e all'ingrosso; che, di conseguenza, le norme comuni di qualità per le lattughe, le indivie ricce e le scarole e per i pimenti o peperoni dolci devono essere modificate per tener conto di queste nuove esigenze;

considerando che per le lattughe, le indivie ricce e le scarole tali modifiche implicano la modifica della categoria supplementare di qualità definita dal regolamento (CEE) n. 1194/69 del Consiglio⁽⁶⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 899/87⁽⁷⁾; che, per definire detta categoria, occorre tener conto dell'interesse economico che i prodotti in causa presentano per i produttori e della necessità di soddisfare il fabbisogno dei consumatori;

considerando che le norme di qualità sono applicabili in tutte le fasi della commercializzazione; che il trasporto su lunga distanza, il magazzinaggio di una certa durata o le varie manipolazioni cui sono soggetti i prodotti, possono provocare talune alterazioni, dovute all'evoluzione biologica dei prodotti stessi o alla loro deperibilità; che occorre pertanto tener conto di tali alterazioni in sede di applica-

zione delle norme nelle fasi della commercializzazione successiva a quella della spedizione;

considerando che, per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, nonché per maggiore comodità degli interessati, è opportuno presentare in un testo unico le norme così modificate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le norme di qualità relative a lattughe, indivie ricce e scarole di cui alle sottovoci 0705 11 e 0705 29 00 della nomenclatura combinata e ai pimenti o peperoni dolci di cui alla sottovoce 0709 60 10 della nomenclatura combinata figurano rispettivamente negli allegati I e II.

Tali norme si applicano in tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1035/72.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare rispetto alle prescrizioni delle norme una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore, e lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione biologica e alla loro deperibilità.

Articolo 2

Il regolamento n. 23 è modificato come segue:

- all'articolo 2, paragrafo 3 i termini «lattughe, indivie ricce e scarole» sono soppressi;
- l'allegato II/5 è soppresso.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 1194/69 è modificato come segue:

- all'articolo 1, i termini «lattughe, indivie ricce e scarole» sono soppressi;
- l'allegato I è soppresso.

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 2397/76 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987.

⁽³⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62.

⁽⁴⁾ GU n. 55 del 3. 4. 1965, pag. 793/65.

⁽⁵⁾ GU n. L 270 del 2. 10. 1976, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU n. L 157 del 28. 6. 1969, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 88 del 31. 3. 1987, pag. 17.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

NORMA DI QUALITÀ PER LATTUGHE, INDIVIE RICCE E SCAROLE

I. DEFINIZIONE DEI PRODOTTI

La presente norma si applica alle lattughe delle varietà (cultivar) derivate dalla *Lactuca sativa* L. *capitata* (lattuga a cappuccio, compresa la lattuga a cappuccio riccia denominata del tipo « Iceberg »), dalla *Lactuca sativa* L. var. *longifolia* Lam. (lattuga romana) e da incroci di queste due varietà, destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore, all'esclusione della lattuga da taglio.

Essa si applica anche alle indivie ricce delle varietà (cultivar) derivate dal *Cichorium endivia* L. var. *crispa* Lam. e alle scarole delle varietà (cultivar) dal *Cichorium endivia* L. var. *latifolia* Lam., destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore.

La presente norma non si applica ai prodotti destinati alla trasformazione industriale.

II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le lattughe, le indivie ricce e le scarole devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

A. Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, i cespi devono essere :

- interi,
- sani ; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,
- di aspetto fresco,
- turgidi,
- puliti e mondati, cioè praticamente privi di foglie imbrattate o di ogni altro substrato (fatte salve le disposizioni particolari previste per la categoria III) e praticamente privi di sostanze estranee visibili,
- praticamente privi di parassiti,
- praticamente privi di danni provocati da parassiti,
- non prefioriti,
- privi di umidità esterna anormale,
- privi di odore e/o sapore estranei.

Per le lattughe, è ammesso un difetto di colorazione tendente al rosso, causato da un abbassamento di temperatura durante il ciclo vegetativo, sempreché l'aspetto non ne risulti seriamente alterato.

Il torsolo deve essere reciso in modo netto in corrispondenza della corona fogliare esterna.

Le insalate devono essere di sviluppo normale. Lo stato e il grado di sviluppo dei cespi devono essere tali da consentire :

- il trasporto e le operazioni connesse, e
- l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B. Classificazione

Le insalate sono classificate nelle tre categorie seguenti :

i) categoria I:

Le insalate di questa categoria devono essere di buona qualità.

Esse devono possedere le caratteristiche della varietà o del tipo, in particolare per quanto riguarda la colorazione. Esse devono essere :

- ben formate,
- consistente (ad esclusione delle lattughe in coltura protetta),
- esenti da danneggiamenti e alterazioni che ne pregiudichino la commestibilità,
- esenti da danni provocati dal gelo.

Le lattughe devono avere un solo grumolo, ben formato. Per le lattughe ottenute in coltura protetta e per la lattuga romana è ammesso un grumolo meno regolare.

Le indivie ricce e le scarole devono presentare una colorazione gialla della parte centrale.

ii) *Categoria II*

Questa categoria comprende le insalate che non possono essere classificate nella categoria I, ma che rispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

Esse devono essere :

- abbastanza ben formate,
- esenti da danneggiamenti e alterazioni che ne pregiudichino seriamente la commestibilità.

I cespi possono presentare :

- leggeri difetti di colorazione,
- lievi danni dovuti a parassiti.

Le lattughe possono avere un grumolo ridotto. Per le lattughe ottenute in coltura e per la lattuga romana è ammessa la mancanza del grumolo.

iii) *Categoria III⁽¹⁾*

Questa categoria comprende le insalate che non possono essere classificate nelle categorie superiori, ma che rispondono alle caratteristiche della categoria II. Le foglie possono peraltro essere leggermente imbrattate di terra o di ogni altro substrato, sempreché la presentazione del prodotto non ne risulti seriamente alterata.

III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PEZZATURA

La pezzatura è determinata dal peso unitario.

A. Peso minimo

Il peso minimo è il seguente :

i) *Categorie I e II*

	di pieno campo	in coltura protetta
lattughe, eccetto la lattuga del tipo Iceberg	150 g	100 g
lattughe del tipo Iceberg	300 g	200 g
indivie ricce e scarole	200 g	150 g

ii) *Categoria III*

Le lattughe di pieno campo o ottenute in coltura protetta devono avere un peso unitario di almeno 80 g.

Le indivie ricce e le scarole di pieno campo o ottenute in coltura protetta devono avere un peso unitario di almeno 100 g.

B. Omogeneità

a) *Lattughe*

Per tutte le categorie summenzionate, la differenza di peso tra il cespo più leggero e quello più pesante nello stesso imballaggio non deve superare :

- 40 g per le lattughe di peso inferiore a 150 g al cespo,
- 100 g per le lattughe di peso compreso tra 150 e 300 g al cespo,
- 150 g per le lattughe di peso compreso tra 300 e 450 g al cespo,
- 300 g per le lattughe di peso superiore a 450 g al cespo.

b) *Indivie ricce e scarole*

Per tutte le categorie summenzionate, la differenza di peso tra il cespo più leggero e quello più pesante nello stesso imballaggio non deve superare :

- 150 g per le indivie ricce e le scarole di pieno campo,
- 100 g per le indivie ricce e le scarole ottenute in coltura protetta.

⁽¹⁾ Categoria supplementare ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72. L'applicazione di tale categoria di qualità o di alcune sue caratteristiche è subordinata a una decisione da adottare conformemente all'articolo 4, paragrafo 1 dello stesso regolamento.

IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

Per ogni imballaggio sono ammesse tolleranze di qualità e di pezzatura per i prodotti non conformi alle caratteristiche della categoria indicata.

A. Tolleranze di qualità

i) *Categoria I*

Il 10 % di cespi non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammessi nelle tolleranze di questa categoria.

ii) *Categoria II*

Il 10 % di cespi non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino altri difetti che li rendano inadatti al consumo.

iii) *Categoria III*

Il 15 % di cespi non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime (fermo restando quanto disposto relativamente alla presenza di terra sulle foglie), esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo.

B. Tolleranze di pezzatura

Per tutte le categorie : 10 % di cespi non rispondenti alla pezzatura definita, ma di peso inferiore o superiore a quest'ultima del 10 % al massimo.

V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A. Omogeneità

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto insalate della stessa origine, varietà, qualità e calibro.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

B. Presentazione

Le insalate devono essere disposte in tre strati al massimo.

Le lattughe e le indivie ricce devono essere disposte con le parti centrali a contatto qualora siano presentate su due strati, a meno che non siano protette o separate da un mezzo di protezione adeguato. In caso di presentazione su tre strati, due di essi devono essere disposti con le parti centrali a contatto.

Le scarole possono essere disposte orizzontalmente o con le parti centrali a contatto.

Le lattughe romane possono essere disposte orizzontalmente.

C. Condizionamento

Le insalate devono essere condizionate in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto. Il condizionamento per una pezzatura e un imballaggio determinati deve essere razionale, cioè senza vuoti o pressione eccessiva.

La merce deve essere separata al fondo, dalle fiancate e dall'eventuale coperchio mediante un mezzo di protezione adatto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L'impiego di materiali e, in particolare, di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo e, più specialmente, di foglie staccate e parti di torsolo.

VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ogni imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni seguenti:

A. Identificazione

Imballatore	}	Nome e indirizzo o simbolo di identificazione rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale
e/o		
Speditore		

B. Natura del prodotto

- « Lattuga », « lattuga a cappuccio riccia », « insalata Batavia », « lattuga romana », « lattuga Iceberg », « indivia riccia », « scarola » o una definizione che sia sinonimo della varietà in causa quando il contenuto dell'imballaggio non è visibile dall'esterno,
- se del caso, l'indicazione « ottenute in coltura protetta »,
- il nome della varietà (facoltativo).

C. Origine del prodotto

Paese d'origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

D. Caratteristiche commerciali

- categoria,
- pezzatura (peso minimo a cespo) o numero di cespi,
- peso netto (facoltativo), per le indivie ricce e le scarole vendute a peso.

E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

ALLEGATO II**NORMA DI QUALITÀ PER PIMENTI O PEPERONI DOLCI****I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO**

La presente norma si applica ai pimenti e peperoni dolci delle varietà (cultivar) derivate dal *Capsicum annum L.*, destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore, esclusi i peperoni dolci destinati alla trasformazione industriale.

Secondo la loro forma, si distinguono quattro tipi commerciali di peperoni dolci :

- peperoni dolci lunghi (appuntiti),
- peperoni dolci quadrati senza punta,
- peperoni dolci quadrati appuntiti (« trottoia »),
- peperoni dolci di forma appiattita (« topepo »).

II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che i peperoni dolci devono presentare dopo condizionamento e imballaggio.

A. Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse i peperoni dolci devono essere :

- interi,
- di aspetto fresco,
- sani ; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,
- puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili,
- bene sviluppati,
- privi di danni prodotti dal gelo,
- privi di lesioni non cicatrizzate,
- privi di bruciature prodotte dal sole (salvo quanto specificato al capitolo B, classificazione ii),
- muniti di peduncolo,
- privi di umidità esterna anormale,
- privi di odore e/o sapore estranei.

Lo sviluppo e lo stato dei peperoni dolci devono essere tali da consentire :

- il trasporto e le operazioni connesse,
- l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B. Classificazione

I peperoni dolci sono classificati nelle due categorie seguenti :

i) Categoria I

I peperoni dolci di questa categoria devono essere di buona qualità. Essi devono inoltre essere :

- consistenti,
- di forma, sviluppo e colore normali della varietà, tenuto conto del grado di maturazione,
- praticamente esenti da macchie.

Il peduncolo può essere leggermente danneggiato o tagliato, purché il calice risulti integro.

ii) Categoria II

Questa categoria comprende i peperoni dolci che non possono essere classificati nella categoria I, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

Essi possono presentare i seguenti difetti, purché siano preservate le loro caratteristiche di qualità e di presentazione :

- difetti di forma e di sviluppo,
- bruciature prodotte dal sole o leggere ferite cicatrizzate che non superino, per ogni peperone 1 cm² quando siano misurabili in superficie e 2 cm di lunghezza nel caso di difetti di forma allungata,
- leggere screpolature secche e superficiali, la cui lunghezza non superi in totale i 3 cm.

Essi possono essere meno consistenti, ma non appassiti. Il peduncolo può essere danneggiato o tagliato.

III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato dal diametro (larghezza) massimo normale all'asse dei peperoni dolci. Per « larghezza » dei peperoni dolci di forma appiattita (topepo), si deve intendere il diametro massimo della sezione equatoriale. Per i prodotti calibrati, la differenza di diametro tra il peperone dolce più grande e il peperone dolce più piccolo nello stesso imballaggio non deve superare i 20 mm.

La larghezza dei frutti non deve essere inferiore a :

- peperoni dolci lunghi (appuntiti) : 30 mm,
- peperoni dolci quadrati senza punta : 50 mm,
- peperoni dolci quadrati appuntiti (« trottoia ») : 40 mm,
- peperoni dolci di forma appiattita (« topepo ») : 55 mm.

La calibrazione non è obbligatoria per la categoria II purché siano rispettati i calibri minimi.

Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai peperoni dolci a bacche mediamente lunghe e sottili (tipo peperoncini), derivati da particolari razze del *Capsicum annum* L. var. *longum*. Questi devono avere una lunghezza superiore a 5 cm.

IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

Per i prodotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria indicata, sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro in ogni imballaggio.

A. Tolleranze di qualità

i) Categoria I

Il 10 % in numero o in peso di peperoni dolci non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria.

ii) Categoria II

Il 10 % in numero o in peso di peperoni dolci non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo.

B. Tolleranze di calibro

i) Categoria I

Il 10 % in numero o in peso di peperoni dolci non rispondenti al calibro dichiarato, ma non superiori né inferiori a detto calibro in misura eccedente i 5 mm ; nell'ambito di tale tolleranza è ammesso soltanto il 5 % di peperoni dolci di calibro inferiore al minimo prescritto.

ii) Categoria II

— Peperoni dolci calibrati

Il 10 % in numero o in peso di peperoni dolci non rispondenti al calibro dichiarato, ma non superiori né inferiori a detto calibro in misura eccedente i 5 mm ; nell'ambito di tale tolleranza è ammesso soltanto il 5 % di peperoni dolci di calibro inferiore al minimo prescritto.

— Peperoni dolci non calibrati

Il 5 % in numero o in peso di peperoni dolci di calibro inferiore al minimo prescritto, entro un limite di 5 mm.

V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE**A. Omogeneità**

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto peperoni dolci di uguale origine, varietà o tipo commerciale, qualità, calibro (sempreché sia richiesta una calibrazione), e per la categoria I dello stesso colore e grado di maturazione.

Per i piccoli imballaggi di peso non superiore ad 1 kg, l'omogeneità è tuttavia richiesta soltanto per l'origine e la categoria di qualità.

Nel caso di prodotti calibrati, i peperoni dolci del tipo lungo devono essere sufficientemente uniformi anche per quanto riguarda la lunghezza.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

B. Condizionamento

I peperoni dolci devono essere condizionati in modo da garantire una protezione adeguata del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti.

L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ogni imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni seguenti:

A. Identificazione

Imballatore }
e/o }
Speditore } nome e indirizzo o simbolo di identificazione rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale.

B. Natura del prodotto

- « Peperoni dolci », se il contenuto non è visibile dall'esterno.
- tipo commerciale (« lunghi », « quadrati senza punta », « quadrati appuntiti », « appiattiti ») o nome della varietà se il contenuto non è visibile dall'esterno,
- per i « peperoncini » l'indicazione di questa denominazione o altra indicazione equivalente è obbligatoria in ogni caso.

C. Origine del prodotto

Paese d'origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

D. Caratteristiche commerciali

- categoria,
- calibro (in caso di calibrazione), espresso dai diametri minimo e massimo o indicazione « non calibrati »,
- peso o numero di pezzi (facoltativo).

E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo).

REGOLAMENTO (CEE) N. 80/88 DELLA COMMISSIONE**del 13 gennaio 1988****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 31/88 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 31/88 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che, a motivo della creazione della nomenclatura combinata con regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁽⁴⁾, la nomenclatura applicabile alle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli a decorrere dal 1° gennaio 1988 è stata stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87⁽⁵⁾ della Commissione

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 31/88 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987.

⁽³⁾ GU n. L 5 dell'8. 1. 1988, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 gennaio 1988, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	39,66 ⁽¹⁾	
1701 11 90 300		0,4311
1701 11 90 500	36,60 ⁽¹⁾	
1701 11 90 900	⁽²⁾	
1701 12 90 100	39,66 ⁽¹⁾	
1701 12 90 300		0,4311
1701 12 90 500	36,60 ⁽¹⁾	
1701 12 90 900	⁽²⁾	
1701 91 00 000		0,4311
1701 99 10 100	43,11	
1701 99 10 900	39,79	

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CEE) N. 81/88 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 1988

che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 794/87⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1860/86⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 5, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 14 dicembre 1987;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 5 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo

4, paragrafi 1, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 consegue che il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito e gli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 5 di detto Stato membro nella settimana che inizia il 14 dicembre 1987, devono essere conformi a quelli fissati nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 5 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 14 dicembre 1987, l'importo del premio è fissato a 55,074 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo, entro i limiti di peso stabiliti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1633/84.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c), del regolamento (CEE) n. 1837/80, che sono usciti dal territorio della regione 5 nel corso della settimana che inizia il 14 dicembre 1987, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 14 dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 17. 6. 1986, pag. 25.

ALLEGATO

Importo da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 nella settimana che inizia il 14 dicembre 1987

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi		
		A. Prodotti che possono essere oggetto del premio di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1837/80	B. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, secondo, terzo e quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 1633/84 (*)	C. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1633/84 (*)
		Peso vivo	Peso vivo	Peso vivo
01.04 B	Animali vivi delle specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura	25,885	12,942	2,588
		Peso netto	Peso netto	Peso netto
02.01 A IV a)	Carni delle specie ovina e caprina, fresche e refrigerate :			
	1. Carcasse o mezzene	55,074	27,537	5,507
	2. Busto o mezzo busto	38,552		
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	60,581		
	4. Coscia intera o mezza coscia	71,596		
	5. altre :			
	aa) Pezzi non disossati	71,596		
	bb) Pezzi disossati	100,235		
02.01 A IV b)	Carni delle specie ovina e caprina, congelate :			
	1. Carcasse o mezzene	41,306		
	2. Busto o mezzo busto	28,914		
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	45,437		
	4. Coscia intera o mezza coscia	53,698		
	5. altre :			
	aa) Pezzi non disossati	53,698		
	bb) Pezzi disossati	75,177		
02.06 C II a)	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate :			
	1. non disossate	71,596		
	2. disossate	100,235		
ex 16.02 B III b) 2) aa) 11	Altre preparazioni o conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini, non cotte; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte :			
	— non disossate	71,596		
	— disossate	100,235		

(*) L'ammissione al beneficio di tali importi ridotti è subordinata all'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1633/84.

REGOLAMENTO (CEE) N. 82/88 DELLA COMMISSIONE**del 13 gennaio 1988****che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 14 al 20 dicembre 1987**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1347/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, relativo alla concessione di un premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello nel Regno Unito⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 467/87⁽²⁾;visto il regolamento (CEE) n. 1695/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione nel Regno Unito del premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello⁽³⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1347/86 un importo equivalente a quello del premio variabile alla macellazione, concesso nel Regno Unito, viene riscosso sulle carni e preparazioni ottenute da animali che hanno beneficiato di tale premio, al momento della loro spedizione verso gli altri Stati membri o della loro esportazione verso i paesi terzi;

considerando che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1695/86, gli importi da riscuotere all'uscita dal territorio del Regno Unito sui prodotti indi-

cati nell'allegato di detto regolamento vengono fissati ogni settimana dalla Commissione;

considerando che è pertanto opportuno fissare gli importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal Regno Unito nel corso della settimana dal 14 al 20 dicembre 1987,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1347/86 modificato, gli importi da riscuotere per i prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1695/86 che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dal 14 al 20 dicembre 1987, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 14 dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 40.⁽²⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 56.

ALLEGATO

Importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dal 14 al 20 dicembre 1987

(in ECU per 100 kg peso netto)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo
ex 02.01 A II a) e ex 02.01 A II b)	Carni di bovini adulti, fresche, refrigerate o congelate : 1. Carcasse, mezzene e quarti detti compensati 2. Quarti anteriori e busti 3. Quarti posteriori e selle 4. altre : aa) Pezzi non disossati bb) Pezzi disossati	26,26474 21,01179 31,51769 21,01179 35,98269
ex 02.06 C I a)	Carni di bovini adulti, salate o in salamoia, secche o affumicate : 1. non disossate 2. disossate	21,01179 29,94180
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, contenenti carni o frattaglie di bovini adulti : aa) non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte : 11. contenenti in peso l'80 % o più di carni bovine, escluse le frattaglie ed il grasso 22. altri	29,94180 21,01179

REGOLAMENTO (CEE) N. 83/88 DELLA COMMISSIONE**del 13 gennaio 1988****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentacinquesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1092/87**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1092/87 della Commissione, del 15 aprile 1987, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾ si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1092/87, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la trentacinquesima gara parziale, le disposi-

zioni di cui all'articolo 1 e fissare, in particolare, un massimale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la trentacinquesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 1092/87, sono fissati:

- un massimale di 40 000 tonnellate, e
- un importo massimo della restituzione all'esportazione pari a 41,829 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987.

⁽³⁾ GU n. L 106 del 22. 4. 1987, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 84/88 DELLA COMMISSIONE**del 13 gennaio 1988****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2054/87 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 75/88⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988, una nuova nomenclatura combinata che soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce l'attuale nomenclatura;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2054/87 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987.⁽³⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1987, pag. 38.⁽⁴⁾ GU n. L 9 del 13. 1. 1988, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 gennaio 1988, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	40,48 ⁽¹⁾
1701 11 90	40,48 ⁽¹⁾
1701 12 10	40,48 ⁽¹⁾
1701 12 90	40,48 ⁽¹⁾
1701 91 00	49,78
1701 99 10	49,78
1701 99 90	49,78

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 85/88 DELLA COMMISSIONE
del 13 gennaio 1988
che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2569/87⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 28/88⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate dal regolamento (CEE) n. 2569/87 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁽⁵⁾ ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988,

una nuova nomenclatura combinata che soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce l'attuale nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo all'importazione per il melasso di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 modificato, è fissato, per i melassi, anche decolorati (sottovoci 1703 10 00 e 1703 90 00 della nomenclatura combinata), a 0,51 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 243 del 27. 8. 1987, pag. 48.

⁽⁴⁾ GU n. L 4 del 7. 1. 1988, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 giugno 1987

relativa alla conclusione del protocollo di accessione del Regno del Marocco all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio

(88/22/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

considerando che il Regno del Marocco ha avviato, con la Comunità e le altre parti contraenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, i negoziati per l'accessione a detto accordo generale;

considerando che il risultato di detti negoziati è accettabile per la Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo di accessione del Regno del Marocco all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo al fine di impegnare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 giugno 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DE KEERSMAEKER

(TRADUZIONE)

PROTOCOLLO DI ACCESSIONE**del Regno del Marocco all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio**

I GOVERNI CHE SONO PARTI CONTRAENTI DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO, in seguito rispettivamente denominati « parti contraenti » e « accordo generale »,

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

e

IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO, in seguito denominato « Marocco »,

VISTI i risultati dei negoziati per l'accessione del Marocco all'accordo generale,

HANNO CONCORDATO, tramite i rispettivi rappresentanti, le seguenti disposizioni :

PARTE PRIMA**Disposizioni generali**

1. A decorrere dalla data in cui il presente protocollo entrerà in vigore conformemente al paragrafo 6, il Marocco sarà parte contraente dell'accordo generale ai sensi dell'articolo XXXII di detto accordo e applicherà alle parti contraenti, a titolo provvisorio e ferme restando le disposizioni del presente protocollo :

- a) le parti I, III e IV dell'accordo generale ;
- b) la parte II dell'accordo generale per quanto compatibile con la legislazione nazionale esistente alla data del presente protocollo.

Ai fini del presente paragrafo, gli obblighi stabiliti all'articolo I, paragrafo 1 in riferimento all'articolo III e quelli stabiliti all'articolo II, paragrafo 2, lettera b), in riferimento all'articolo VI dell'accordo generale si considerano iscritti nella parte II dell'accordo generale.

- 2. a) Salvo disposizione contraria del presente protocollo, le disposizioni dell'accordo generale che il Marocco dovrà applicare alle parti contraenti saranno quelle che figurano nel testo allegato all'atto finale della seconda sessione della commissione preparatoria della conferenza delle Nazioni Unite sugli scambi e sull'occupazione, rettificata, emendata o altrimenti modificata da strumenti che saranno effettivi alla data in cui il Marocco diventerà parte contraente.

- b) Ogniqualvolta l'articolo V, paragrafo 6, l'articolo VII, paragrafo 4, lettera d) e l'articolo X, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo generale citino la data di detto accordo, la data applicabile per quanto riguarda il Marocco sarà quella del presente protocollo.

PARTE SECONDA**Elenco**

- 3. All'entrata in vigore del presente protocollo l'elenco allegato diventerà parte integrante dell'accordo generale relativo al Marocco.
- 4. a) Ogniqualvolta l'articolo II, paragrafo 1 dell'accordo generale citi la data di detto accordo, la data applicabile per quanto riguarda ciascun prodotto oggetto di una concessione di cui all'elenco allegato al presente protocollo sarà quella del protocollo stesso.
- b) Nel caso dell'articolo II, paragrafo 6, lettera a) dell'accordo generale il quale cita la data dell'accordo suddetto, la data applicabile per quanto riguarda l'elenco allegato al presente protocollo sarà quella del protocollo stesso.

PARTE TERZA**Disposizioni finali**

- 5. Il presente protocollo sarà depositato presso il direttore generale delle parti contraenti. Esso sarà aperto alla firma del Marocco fino al 1° agosto 1986. Esso sarà altresì aperto alla firma delle parti contraenti e della Comunità economica europea.
- 6. Il presente protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua firma da parte del Marocco.
- 7. Il Marocco, diventato parte contraente dell'accordo generale, conformemente al paragrafo 1 del presente protocollo, potrà accedere all'accordo suddetto secondo le norme applicabili del presente protocollo, con il deposito di uno strumento di accessione presso il direttore generale. L'accessione sarà effettiva alla data in cui l'accordo generale entrerà in vigore conformemente alle disposizioni dell'articolo XXVI, oppure al trentesimo giorno successivo a quello del deposito dello strumento di accessione, qualora questa data sia successiva alla prima. L'accessione all'accordo generale conformemente al

presente paragrafo sarà considerata, ai fini dell'applicazione dell'articolo XXXII, paragrafo 2 dell'accordo suddetto, come un'accettazione dell'accordo conformemente all'articolo XXVI, paragrafo 4 dello stesso.

8. Prima della sua accessione all'accordo generale conformemente alle disposizioni del paragrafo 7, il Marocco potrà denunciare l'applicazione provvisoria di detto accordo; siffatta denuncia sarà effettiva il sessantesimo giorno successivo a quello in cui il direttore generale ne avrà ricevuto notifica scritta.

9. Il direttore generale consegnerà senza indugio a ciascuna parte contraente, alla Comunità economica europea, al Marocco e a ciascun governo che avrà acceduto, a titolo provvisorio all'accordo generale, una copia certificata conforme del presente protocollo ed una notifica di ciascuna firma del protocollo stesso conformemente al paragrafo 5.

10. Il presente protocollo sarà registrato conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Fatto a Ginevra il diciannove febbraio millenovecentottantasette in esemplare unico, in lingua francese, inglese e spagnola, i tre testi facenti ugualmente fede salvo disposizione contraria per l'elenco allegato.

ALLEGATO

ELENCO LXXXI - MAROCCO

(L'elenco può essere consultato presso il segretariato del GATT a Ginevra)

**Informazione relativa alla firma del protocollo d'accessione del Regno del Marocco
all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio**

Il protocollo d'accessione del Regno del Marocco all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio è stato firmato il 29 luglio 1987, a nome della Comunità economica europea, dal sig. Tran van Thinh, capo della delegazione permanente della Commissione a Ginevra, abilitato a tal fine dal presidente del Consiglio.

FONDAZIONE EUROPEA
PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO

POSTI DI LAVORO CON UNITÀ VIDEO TERMINALI

Prospettive di sviluppo e problematiche

Il lavoro di ricerca della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro si è concentrato negli ultimi anni sull'influenza esercitata dallo sviluppo della tecnologia elettronica sul contesto e sull'organizzazione del lavoro. In tale ambito sono stati commissionati dalla Fondazione otto studi i quali, dal punto di vista di svariate discipline, prendono in esame gli effetti che il lavoro allo schermo di unità video terminali produce sugli operatori addetti.

La presente relazione si basa in gran parte su questi otto studi. Va però precisato che a titolo integrativo si è fatto ricorso alle conoscenze «classiche» acquisite in materia di ergonomia, orientandosi quindi alla letteratura specialistica degli ultimi anni, dato che gli otto studi citati non si erano occupati specificamente di tale aspetto.

48 pagine

Pubblicato in: ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT.

N. di catalogo: SY-47-86-414-IT-C ISBN: 92-825-6466-5

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

Lit 6 700 FB 200



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Undicesima relazione annuale (1985)

L'undicesima Relazione descrive nei dettagli gli interventi decisi dal FESR nel 1985 e traccia inoltre il bilancio dei primi undici anni di attività del Fondo.

Il 1985, primo anno di applicazione del nuovo regolamento FESR, segna una svolta nella politica regionale comunitaria, in quanto nel corso dell'anno hanno ricevuto pratica attuazione i principali miglioramenti introdotti con il nuovo regolamento. La Commissione ha adottato i primi tre programmi nazionali d'interesse comunitario e, al tempo stesso, ha approvato le proposte relative ai primi programmi comunitari STAR e VALOREN.

Il Consiglio, da parte sua, ha adottato nel 1985 un regolamento recante ripartizione delle risorse FESR tra i dodici Stati membri, onde permettere alla Spagna ed al Portogallo di beneficiare degli incentivi FESR a partire dal 1986, anno della loro adesione. Il Consiglio ha inoltre approvato quattro azioni comunitarie specifiche intese a potenziare alcune iniziative già in corso e a promuoverne una nuova.

Nel 1985 la Commissione ha impegnato 2 457 milioni di ECU, pari al 99,3 % degli stanziamenti disponibili per interventi FESR, ai quali vanno aggiunti 38 milioni di ECU per le azioni comunitarie specifiche.

Oltre i quattro quinti dei contributi del Fondo (l'82 %) sono stati concentrati sui quattro Stati membri in cui sono ubicate le regioni che devono affrontare i problemi più gravi: 34,9 % in Italia, 24,4 % nel Regno Unito, 16,4 % in Grecia e 6,3 % in Irlanda. I contributi impegnati in favore dei programmi sono dell'ordine di 134 milioni di ECU, mentre 2 321 milioni di ECU sono stati assegnati in favore di 3 265 progetti e 2 milioni di ECU per 37 studi. Va rilevato inoltre che il 17 % degli interventi del Fondo sono andati agli investimenti produttivi, che contribuiranno direttamente a creare o mantenere 57 000 posti di lavoro e permetteranno al tempo stesso di creare o mantenere indirettamente un numero analogo di posti di lavoro. A questi posti vanno aggiunti quelli che verranno direttamente o indirettamente creati attraverso gli investimenti nel settore delle infrastrutture, che saranno realizzati con il contributo del FESR.

165 pagine

Pubblicato in: ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT.

N. di catalogo: CB-48-87-080-IT-C ISBN: 92-825-6722-2

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

Lit 20 000 FB 600



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo